



COMUNE DI NIARDO

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23 maggio 2015

INDICE GENERALE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità, oggetto e applicazione

Art. 2 Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Art. 3 Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 Inquinamento atmosferico e delle acque

Art. 5 Occupazione di suolo pubblico

Art. 6 Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Art. 7 Installazioni di chioschi ed edicole

Art. 8 Collocamento di condutture

Art. 9 Obbligo installazione fossa diseoleatrice

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 10 Disposizioni di carattere generale

Art. 11 Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

Art. 12 Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

Art. 13 Disposizioni riguardanti i negozi, le botteghe e i pubblici esercizi

Art. 14 Trasporto di materiale di facile dispersione

Art. 15 Obblighi degli esecutori e committenti di opere edili confinanti con il suolo pubblico

Art. 16 Pulizia Terreni non edificati

Art. 17 Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

Art. 18 Divieto di getto di opuscoli o foglietti

Art. 19 Divieto di segatura e spaccatura di legna

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

- Art. 20 Manutenzione degli edifici
- Art. 21 Ornamento esterno ai fabbricati
- Art. 22 Depositi in proprietà privata
- Art. 23 Spolveramento di panni e tappeti
- Art. 24 Viali e giardini pubblici
- Art. 25 Vasche e fontane

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

- Art. 26 Inquinamento acustico
- Art. 27 Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
- Art. 28 Rumori nei locali pubblici e privati
- Art. 29 Pubblicità fonica
- Art. 30 Disposizioni relative ai rumori prodotti dai cantieri edili e altre tipologie di cantieri
- Art. 31 Disposizioni relative ai lavori edili eseguiti all'interno di abitazioni private
- Art. 32 Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

- Art. 33 Detenzione e deposito materiali infiammabili
- Art. 34 Accensione polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
- Art. 35 Impianti, contatori e bombole del gas Da valutare
- Art. 36 Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
- Art. 37 Omesso collocamento o rimozione di segnali e ripari
- Art. 38 Manutenzione di aree di pubblico transito
- Art. 39 Materiale di demolizione
- Art. 40 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

CAPO VII

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

- Art. 41 Cortei funebri
- Art. 42 Processioni - Manifestazioni

CAPO VIII

SANZIONI

Art. 43 Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni alle norme del presente regolamento di polizia urbana.

Art. 44 Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

Art. 45 Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

Art. 46 Sospensione delle licenze

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 47 Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità, oggetto e applicazione

Il regolamento di polizia urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni, tutelando la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente regolamento, per il perseguimento dei fini di cui al primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- occupazione di aree e spazi pubblici;
- quiete pubblica e privata;
- esercizi pubblici.

Le norme del regolamento di polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

Al servizio di Polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli appartenenti alla Polizia Locale possono, nell'esercizio delle loro funzioni e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime. In particolare possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato.

Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- personalmente al titolare;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in carta legale. Gli atti di cui al comma I devono essere tenuti esposti, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili. La mancata esposizione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 120.

CAPO II

DISCIPLINA DELLE ACQUE PUBBLICHE E DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 4 - Inquinamento atmosferico e delle acque

La vigilanza sull'inquinamento atmosferico e delle acque è disciplinata, oltre che dal vigente T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 (artt. 202, 216, 218, 227) e successive modifiche, dalle particolari norme legislative per la salvaguardia dall'inquinamento da impianti termici, dall'esercizio di industrie, da veicoli a motore e per la tutela delle acque, nonché da quelle del regolamento comunale d'igiene.

Art. 5 - Occupazione di suolo pubblico

Salvo quanto previsto dalle disposizioni sulla circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico e' disciplinato dall'apposito regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Art.6 - Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche

Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del servizio di Polizia Locale.

Art. 7 - Installazione di chioschi ed edicole

La concessione per erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Servizio di Polizia Locale e dell'Ufficio Tecnico comunale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione.

Art. 8 - Collocamento di condutture

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni impartite dall'ufficio tecnico comunale ed indicate nel relativo permesso da accordarsi, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Le mensole ed i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta scritta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì, concordare con il Servizio di Polizia Locale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori in merito alla viabilità.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Ufficio Tecnico comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Art. 9 - Obbligo dell'installazione di una fossa diseoleatrice

All'interno di ogni stabilimento od opificio, il cui ciclo produttivo prevede l'utilizzo di prodotti lubrificanti gasolio o altri prodotti oleosi, dovrà essere installata una fossa diseoleatrice nella quale dovranno essere convogliati tutti gli scarichi di acque prima della loro immissione nella fognatura comunale, allo scopo di raccogliere sostanze oleose prima della immissione nella rete fognaria. Tale fossa dovrà essere segnalata all'Ufficio tecnico comunale e potrà essere ispezionata in qualsiasi momento dagli uffici pubblici competenti. La sanzione prevista in caso di inottemperanza va da un minimo di € 110 ad un massimo di € 360.

CAPO III

NETTEZZA DEI CENTRI ABITATI

Art. 10 - Disposizione di carattere generale

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi, o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta, materiale di demolizione e di rifiuto, ovvero di occupare ed ingombrare in qualsiasi maniera il suolo.

E' fatto divieto di depositare i rifiuti fuori dai cassonetti appositamente posizionati per la raccolta differenziata nonché depositare gli stessi in modo difforme rispetto alle modalità di raccolta dei rifiuti specificatamente indicate con apposita ordinanza.

E' fatto divieto a chiunque non sia residente o domiciliato nel Comune di Niardo ovvero non sia possessore di seconda casa nel comune di Niardo, di conferire rifiuti di carta, vetro e lattine negli appositi cassonetti posizionati nel territorio comunale.

E' fatto divieto di scarico sulla pubblica via di acque non meteoriche anche se provenienti da terreni.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è sanzionata con la pena pecuniaria da un minimo di € 110 ad un massimo di € 320.

Art. 11 - Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche

E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie o in qualsiasi altro modo, di gettare, anche momentaneamente, o lasciar cadere o non vietare che cada sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto che possa comunque sporcare, imbrattare od insudiciare il suolo stesso. In ogni caso la relativa pulizia del suolo di cui sopra e' a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Per la violazione della presente norma è prevista la sanzione pecuniaria da un minimo di € 55 ad un massimo di € 155.

Art. 12 - Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi

E' proibito ai venditori su aree pubbliche di gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura.

La violazione del presente articolo è sanzionata con la pena pecuniaria da un minimo di € 55 ad un massimo di € 155.

Art. 13 - Disposizioni riguardanti i negozi, le botteghe e i pubblici esercizi

E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze le immondizie e rifiuti provenienti dalle loro botteghe. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Per la violazione della presente disposizione normativa è prevista la sanzione pecuniaria da un minimo di € 55 ad un massimo di € 155.

Art. 14 - Trasporto di materiale di facile dispersione

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terre e detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi-liquidi, concimi, stallatico e simili, deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico.

Per sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Chiunque effettua operazioni di carico e scarico delle merci deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare qualsiasi caduta di sostanze ed oggetti sul suolo pubblico

I conduttori degli automezzi provenienti da cave, opifici, attività artigianali, dovranno avere cura, prima di immettersi sulla pubblica via, di pulire i pneumatici ed i cassoni.

Per le violazioni delle disposizioni predette è prevista la sanzione pecuniaria da un minimo di € 110 ad un massimo di € 360.

Da tali violazioni consegue, a carico del trasgressore e del committente, la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo della pulizia del suolo. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente con spese a carico dei responsabili e le sanzioni previste nel comma precedente saranno maggiorate di una somma compresa tra € 140 e € 390 determinata di volta in volta a seguito di valutazioni effettuate dall'autorità competente in relazione alla quantità e qualità dei materiali dispersi sul suolo pubblico e al danno ambientale causato.

Art. 15 - Obblighi degli esecutori e dei committenti di opere edili confinanti con il suolo pubblico

Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada, è fatto divieto agli esecutori e ai committenti di opere edili confinanti con il suolo pubblico, privato ad uso pubblico e privato, depositare, gettare o fare cadere sulle aree citate materiale edile solido, liquido o in polvere. Inoltre è vietato produrre, nell'esecuzione delle opere edili, nuvole di polvere o di liquidi o non adottare alcuna precauzione onde evitare il verificarsi delle suddette situazioni.

Le recinzioni provvisorie dei cantieri e le loro strutture confinanti con il suolo pubblico, fermo restando quanto stabilito dal piano di coordinamento della sicurezza e nel piano esecutivo della sicurezza, devono essere mantenute in buono stato di manutenzione onde evitare qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità e alla sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni. Tali recinzioni, realizzate con materiale non trasparente, devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o fili spinati.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500.

La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa accessoria, posta a carico del trasgressore e dell'obbligato in solido, dell'obbligo di adottare gli interventi necessari al fine di risolvere o di evitare il ripetersi degli inconvenienti descritti nei commi 1° e 2° del presente articolo e della rimessa in pristino a loro cura e spese.

Art. 16 - Pulizia terreni non edificati

I proprietari delle aree, anche non edificate, e i titolari di diritti reali o personali di godimento sulle stesse, sono tenuti a conservarle libere da rifiuti e/o materiale di

scarto, a provvedere al periodico falcio della vegetazione ed alla potatura delle siepi lungo tutti i muri perimetrali confinanti con la pubblica via. Il Sindaco, su dette aree, potrà ordinare la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti e/o altro materiale che costituisca pregiudizio per il decoro del centro abitato.

Il Sindaco, per motivi di decoro del centro abitato, qualora le aree citate, fossero oggetto di reiterato deposito incontrollato o scarico di rifiuti da parte di terzi ignoti, potrà disporre con propria ordinanza la recinzione del terreno, onde evitare il ripetersi di tali episodi.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

Art. 17 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche

E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico la lavatura delle vetture, autovetture, carri e simili.

Sono, altresì, vietate in luoghi pubblici od aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo se determinate da forza maggiore o cause fortuite.

Per le violazioni delle disposizioni predette è prevista la sanzione pecuniaria da un minimo di € 55 ad un massimo di € 180.

Art. 18 - Divieto di getto di opuscoli o foglietti

E' vietato nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti. Ogni violazione di questo divieto è sanzionato con la pena pecuniaria da un minimo di € 110 ad un massimo di € 360.

Art. 19 - Divieto di segatura e spaccatura della legna

Sulle strade, vie e marciapiedi pubblici e' vietato segare e spaccare legna. La sanzione prevista in caso di violazione va da un minimo di € 25 ad un massimo di € 80.

CAPO IV

DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 20 - Manutenzione degli edifici

I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.

I titolari di Permesso di Costruire o di altri titoli abilitativi, inerenti lavori di nuova costruzione o di ristrutturazione, sono obbligati a provvedere alla tinteggiatura delle facciate di tali immobili entro i tre anni di validità dei titoli abilitativi stessi.

Per gli interventi edilizi su immobili o aree sottoposte a vincolo ambientale le finiture esterne (tinteggiatura, canali, serramenti) dell'edificio in costruzione ovvero in corso di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria, dovranno essere completate entro novanta giorni dalla ultimazione del rustico e comunque anticipatamente rispetto all'inizio dei lavori relativi alle finiture interne.

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.

I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.

E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.

Il Sindaco disporrà' per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.

I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba ed alla potatura delle siepi lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza confinanti con la pubblica via.

I proprietari, gli inquilini delle case, i titolari degli esercizi pubblici e commerciali, gli artigiani e coloro che esercitano una qualsiasi attività produttiva, hanno l'obbligo di sgomberare la neve e il ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza.

La violazione delle norme del presente articolo comporta la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 120.

Art. 21 - Ornamento esterno ai fabbricati

Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), posti sulle finestre o balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati. E' vietato sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre, sui terrazzi e poggioli prospicienti vie pubbliche, luoghi aperti al pubblico e comunque visibili dal suolo pubblico

Il mancato rispetto delle disposizioni e degli obblighi del presente articolo comporta da sanzione pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 90.

Art. 22 - Depositi in proprietà privata

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista e' vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città'. La violazione del presente divieto comporta la sanzione da un minimo di € 120 ad un massimo di € 360 nonché la rimozione immediata della cosa depositata. Il Sindaco prima di applicare la sanzione deve intimare la rimozione, assegnando un congruo termine.

Art. 23 - Spolveramento di panni e tappeti

E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.

Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, ne' arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

La violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 90.

Art. 24 - Viali e giardini pubblici

Nei viali e giardini pubblici e' vietato:

- introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e con museruola (vedasi anche l'apposito regolamento in tema di conduzione di cani)
- recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi; salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;

- lasciare veicoli in sosta contro le siepi, sui tappeti erbosi e sui terreni.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di piante, aiuole e simili esistenti nelle vie, piazze ed altre aree pubbliche del Comune.

Le violazioni alle norme del presente articolo sono sanzionate con la pena pecuniaria da un minimo di € 35 ad un massimo di € 120.

Art. 25 - Vasche e fontane

E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto, ne' attingerla con tubi od altri espedienti. In prossimità delle fontanelle e' vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.

E' altresì vietato bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche. La violazione alle norme stabilite nel presente articolo comporta l'applicazione della sanzione da un minimo di € 30 ad un massimo di € 90.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

Art. 26 - Inquinamento acustico

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, nonché il vigente piano di zonizzazione acustica, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

Art. 27 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni

Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato.

L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.

La violazione delle norme del presente articolo è sanzionata con la pena pecuniaria da un minimo di € 60 ad un massimo di € 180.

Art. 28 - Rumori nei locali pubblici

Nei locali pubblici e nelle aree esterne adibite ad esercizio pubblico, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. I suoni e la somministrazione di alimenti e bevande, all'esterno dell'esercizio pubblico dovranno, in ogni caso, cessare alle ore 1,00.

La competenza per eventuali deroghe e/o modifiche al presente orario viene attribuita alla Giunta Comunale.

La sanzione pecuniaria prevista va da un minimo di € 310 ad un massimo di € 465.

Art. 29 - Pubblicità fonica

Nel territorio del comune di Niardo, fermo quanto stabilito dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e dalla Legge per la pubblicità elettorale, la pubblicità fonica a mezzo veicoli è consentita nella seguente fascia oraria:

- dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal 1 ottobre al 31 marzo;
- dalle ore 9,00 alle ore 19,00 dal 1 aprile al 30 settembre.

La pubblicità fonica, a tutela della quiete e delle occupazioni di determinate categorie di cittadini, è vietata in prossimità di scuole di ogni ordine e grado, asili, edifici pubblici, residenze socio assistenziali, strutture sanitarie e altre strutture che svolgono servizi pubblici o privati di pubblica necessità.

La pubblicità fonica, a tutela della quiete pubblica, non deve recare molestia o disturbo al riposo e alle occupazioni delle persone.

Chi effettua la pubblicità fonica non può sostare nel medesimo punto stradale oltre i 30 minuti e deve spostarsi di almeno 300 metri da ogni punto stradale di sosta.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 50 ad un massimo di Euro 300.

Art. 30 - Disposizioni relative ai rumori prodotti dai cantieri edili e altre tipologie di cantieri

L'attività nei cantieri edili e altre tipologie di cantiere, a tutela del riposo e della quiete pubblica, può essere esercitata solo nei seguenti orari e periodi dell'anno:

- dalle ore 8,00 alle ore 18,00 dal 1 ottobre al 30 aprile;
- dalle ore 7,30 alle ore 19,30 dal 1 maggio al 30 settembre.

Nei giorni di Domenica e festivi, fermo restando il rispetto degli orari di attività, il lavoro nei cantieri edili e altre tipologie di cantieri è consentito purché non crei disturbo alla quiete pubblica.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle zone di tipo esclusivamente industriale e all'esterno del centro abitato.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50 ad un massimo di € 300.

Art. 31 - Disposizioni relative ai lavori edili eseguiti all'interno di abitazioni private

Nel centro abitato, a tutela della quiete del vicinato, le opere edili eseguite all'interno delle abitazioni private e loro pertinenze, possono essere svolte durante tutto il periodo dell'anno, osservando i seguenti orari:

- dalle ore 8,30 alle ore 18,00.

L'esecutore dei lavori può derogare alle disposizioni del presente articolo, qualora accerti prima dell'inizio dei lavori, l'assenza dell'occupante dell'appartamento o degli appartamenti confinanti.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 150.

Art. 32 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.

Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita. I contravventori saranno puniti con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 250 ad un massimo di € 500.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 33 - Detenzione e deposito di materie infiammabili

Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione degli incendi, è vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di € 150 ad un massimo di € 500.

Art. 34 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

E' vietato, in tutto il territorio comunale, senza aver ottenuto la prescritta licenza di pubblica sicurezza, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali e simili.

E' vietato, in tutto il territorio comunale, accendere falò o bruciare qualsiasi materiale, specie nei cantieri edili o altri cantieri di diversa tipologia.

E' vietato accendere falò o bruciare stoppie, paglia o altro materiale nei campi, orti urbani pubblici o privati e nei giardini delle abitazioni private.

E' vietato accendere petardi di libera vendita, qualora il rumore prodotto dall'esplosione sia di disturbo alla quiete pubblica in considerazione della vicinanza di civili abitazioni o altro.

Chiunque viola la disposizione del comma 1° è soggetto alla sanzione prevista dal T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931, n. 773).

Chiunque viola la disposizione dei commi 2° - 3° - 4° è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniarie da un minimo di € 25 ad un massimo di € 150.

Art. 35 - Impianti, contatori e bombole del gas

Tutti gli impianti fissi funzionanti a gas combustibile, provvisti o meno di camino, dovranno essere installati secondo le norme tecniche di sicurezza e dovranno avere i requisiti indicati dalle norme di prevenzione degli incendi. Il titolare o l'utente dell'impianto dovrà avere una dichiarazione compilata dall'installatore o da un tecnico qualificato da cui risulti che l'impianto stesso è conforme alle norme di sicurezza.

Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale areato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

E' fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico del gas superiore a 0,8 in locali interrati o semi-interrati.

Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto.

Salvo l'applicazione di sanzioni previste da specifiche normative in caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo si applica la sanzione pecuniaria da un minimo di € 150 ad un massimo di € 500.

Art. 36 - Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale; a tale scopo l'ufficio tecnico comunale può prescrivere particolari lavori ritenuti necessari.

E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda su suolo pubblico.

In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese e sarà comunque applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di € 210 ad un massimo di € 450.

Art. 37 - Omesso collocamento o rimozione di segnali e ripari

Chiunque, fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada a tutela della pubblica incolumità, nell'intraprendere una nuova costruzione, il riadattamento o la demolizione di edifici e simili, omette di installare o rimuove, sulla via pubblica o area privata ad uso pubblico, i segnali e i ripari prescritti dalla legge, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 80 ad un massimo di € 480.

E' soggetto al pagamento della stessa sanzione amministrativa pecuniaria chiunque, nell'eseguire opere edili su edifici confinanti con la pubblica via o privata ad uso pubblico, installa dei ponteggi non costruiti solidamente e a doppia impalcatura.

Art. 38 - Manutenzione di aree di pubblico transito

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale, deve comunque segnalare il guasto all'Autorità comunale.

Uguale obbligo e' fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio con rivalsa delle spese e sarà comunque applicata la sanzione pecuniaria da un minimo di € 150 ad un massimo di € 180.

Art. 39 - Materiale di demolizione

E' vietato, a tutela della pubblica incolumità, gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti materiale da demolizioni o altro. Tale materiale deve essere trasportato o convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di mt. 2,00 dal piano di raccolta

Chiunque viola la disposizione del presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 155 ad un massimo di € 500, fatta salva comunque la rimozione del materiale a cura e spese del trasgressore.

Art. 40 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadono persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi. La mancata ottemperanza a questa disposizione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 155 ad un massimo di € 500.

CAPO VII

MANIFESTAZIONI CON CORTEI

Art. 41 - Cortei funebri

I cortei funebri, muovendo dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

Art. 42 - Processioni - Manifestazioni

Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con L'ufficio di Polizia Locale.

CAPO VIII

SANZIONI

Art. 43 - Accertamento, contestazione e definizione delle violazioni alle norme del presente regolamento di polizia urbana

L'accertamento, la contestazione o notificazione delle violazioni alle norme contenute nel regolamento di P.U., nonché il pagamento in misura ridotta, sono disciplinati dagli artt. 13, 14, e 16 della Legge 24/11/1981, n. 689.

Nel caso di mancato pagamento della sanzione ridotta entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o notificazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e nella determinazione della relativa sanzione pecuniaria si applicheranno i criteri previsti dall'art. 11 della stessa legge.

Il Sindaco è l'Autorità competente a ricevere il rapporto.

Le sanzioni pecuniarie potranno essere aggiornate con provvedimento motivato dal Sindaco.

Art. 44 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino o disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 45 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto.

La disposizione indicata al comma precedente non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 29-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 46 - Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 47 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.